

LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

a seguire il testo del documento in lingua italiana e inglese; in caso di dubbi interpretativi, prevale il testo in lingua italiana

(adottata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. con delibera in data 10 novembre 2017)

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione
00	10/11/2017	Prima emissione

a02LG001

Approvazione

CdA

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2. QUADRO NORMATIVO.....	9
2.1. IL DECRETO 231.....	9
2.2. IL <i>FCPA</i>	10
2.3. IL <i>BRIBERY ACT</i>	11
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	15
4. OMAGGI, SPESE DI INTRATTENIMENTO E OSPITALITÀ	17
5. RAPPORTI CON I TERZI.....	19
5.1. ATTIVITÀ DI <i>DUE DILIGENCE</i>	19
5.2. RAPPORTI CONTRATTUALI.....	20
6. <i>FACILITATING PAYMENTS</i>	21
7. CONTRIBUTI POLITICI	22
8. CONTRIBUTI CARITATEVOLI E ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE.....	23
9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONI A TERZI	26
10. SISTEMA DI <i>REPORTING</i>	27
11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI	29
12. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA	30
ALLEGATO 1 – DOCUMENTI CORRELATI.....	31

Agli esponenti aziendali del Gruppo Terna

Il gruppo TERNA adotta un approccio a tolleranza zero contro qualsiasi condotta di tipo corruttivo e si impegna ad agire con professionalità, correttezza ed integrità in qualsiasi attività e relazione commerciale, in qualsiasi parte del mondo si trovi ad operare.

In virtù di tale impegno, il Gruppo ha implementato un ampio programma volto a prevenire fenomeni di tipo corruttivo nella gestione del business.

Le presenti linee guida forniscono le regole e gli indirizzi inerenti al programma anticorruzione adottato dal Gruppo. Tali linee guida individuano le leggi, le politiche e le procedure alle quali tutti noi dobbiamo aderire nell'espletamento delle nostre attività ovunque ci troviamo ad operare per il Gruppo e prescrivono altresì una serie di standard minimi di comportamento.

Le linee guida identificano altresì le risorse disponibili all'interno del Gruppo che potranno supportarvi affinché possiate correttamente ottemperare al programma anticorruzione adottato dal Gruppo.

In quanto parte del nostro programma anticorruzione, vi invito ad analizzare con attenzione le presenti linee guida e a contattare per qualsiasi dubbio o perplessità le strutture ivi indicate.

Vi ringrazio per il continuo supporto fornito a TERNA nel perseguimento degli obiettivi di piena conformità alla normativa applicabile e ai principi etici adottati dal Gruppo.

Cordialmente,

Luigi Ferraris
CEO, Terna S.p.A.

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del testo, i termini che seguono avranno il significato accanto riportato:

“Corruzione” indica la condotta consistente nell’offrire, sollecitare, promettere, dare a, o ricevere da, qualsivoglia persona fisica o giuridica, direttamente o per interposta persona, un’utilità non dovuta, di natura monetaria o meno, per sé o per un terzo, affinché questa agisca o si astenga dall’agire conformemente ai propri obblighi, oppure come compenso per un’attività già svolta, al fine di aggiudicarsi o mantenere un affare o conseguire qualsiasi altro vantaggio. A tal fine non rileva che la persona che sollecita o ottiene il vantaggio sia la stessa persona che agisce, o che ometta di agire, in conformità alla propria funzione o alla propria attività, oppure che abbia, in passato, agito, o abbia omissso di agire, in conformità alla propria funzione o alla propria attività.

“Destinatari” indica tutti i dipendenti (inclusi gli stagisti, i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ed i lavoratori interinali) gli amministratori e i membri degli altri organi sociali di tutte le società del Gruppo (**“Esponenti Aziendali”**) così come qualsiasi terzo che agisca in nome e/o per conto di TERNA o del Gruppo, quali fornitori, agenti, consulenti, *partner* commerciali o qualsiasi altra controparte (**“Terzi”** o **“Altri Destinatari”**).

“Ente Privato” indica le società, le fondazioni, le associazioni e ogni altro ente privato, anche privo di personalità giuridica, diverse dalle Società appartenenti al Gruppo.

“Facilitating Payments” indica i pagamenti fatti allo scopo di accelerare o garantire l’effettuazione di un’attività nell’esercizio di una funzione pubblica considerata di routine (per esempio, concessione di un permesso di soggiorno, concessione di un servizio di protezione da parte delle forze di polizia, organizzazione di un’attività ispettiva, concessione di una licenza commerciale, formalità connesse ad operazioni di carico e scarico di merce).

“Liberalità” indica qualsiasi forma di liberalità offerta, sollecitata, promessa, data a, o ricevuta da, qualsiasi persona fisica o giuridica al fine di ottenere un’utilità per sé o per un terzo; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per liberalità si intende: (i) denaro o beni equivalenti al denaro, inclusi prestiti, doni o premi; (ii) qualsiasi forma di pagamento differito di denaro o di beni equivalenti al denaro, inclusi, a titolo esemplificativo, derivati e altri strumenti finanziari; (iii) offerte di lavoro o promesse di future assunzioni lavorative; (iv) condizioni favorevoli sui prodotti o sui servizi offerti, inclusi sconti; (v) spese di intrattenimento e ospitalità che non rientrino tra quelle ammesse ai sensi di quanto disposto al Capitolo 4 delle presenti Linee Guida (ivi incluse le spese sostenute per viaggi, pernottamenti in albergo, spese di soggiorno, pasti); (vi) sconti o biglietti omaggio per eventi.

“**Pubblico Ufficiale**” indica: (i) ogni pubblico ufficiale di qualsiasi livello, federale, statale, provinciale, comunale, o altro tipo di livello previsto dalla normativa del Paese di riferimento; (ii) chiunque eserciti una funzione pubblica (per esempio, legislativa, amministrativa o giudiziaria) oppure che agisca, per conto di una qualsiasi agenzia, ufficio o organo governativo; (iii) ogni pubblico ufficiale di qualsiasi livello di una società commerciale partecipata, in tutto o in parte, dallo Stato; (iv) ciascun soggetto che agisca come pubblico ufficiale in nome o per conto di qualsiasi governo o organizzazione internazionale, come il Fondo Monetario Internazionale, l’Unione Europea, la Banca Mondiale e altre organizzazioni similari; (v) partiti politici, rappresentanti di partiti politici o candidati a ricoprire una carica pubblica; e (vi) qualsiasi persona responsabile di un pubblico servizio (cioè, un attività che è regolata allo stesso modo di una funzione pubblica ma che non ha i poteri che sono tipicamente assegnati ad una funzione pubblica).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“**TERNA**”) è la società italiana responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione in Italia. Le sue azioni sono quotate alla Borsa Valori Italiana, gestita da Borsa Italiana S.p.A.

TERNA è la *holding* di un gruppo multinazionale che opera in un settore commerciale complesso ed ampiamente regolamentato e in ambienti economici, politici, sociali e culturali estremamente variegati (il “**Gruppo**”).

TERNA è costantemente impegnata a condurre le proprie attività nel rispetto del principio di integrità. TERNA richiede dunque che tutti i Destinatari operino nel rispetto dei più elevati standard di correttezza ed onestà, conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili, nonché agli standard internazionali e alle linee guida emanate in materia, sia nazionali che estere.

A tale scopo, le presenti linee guida anticorruzione di gruppo (“**Linee Guida Anti-Corruzione**” o “**Linee Guida**”) stabiliscono regole e procedure per assicurare la conformità con le leggi anticorruzione.

Le presenti Linee Guida si applicano a tutti i Destinatari, ovunque si trovino, a prescindere dagli usi e costumi di un singolo Paese.

Le presenti Linee Guida mirano a definire gli standard minimi di condotta richiesti a tutti i Destinatari per garantire la conformità con le leggi anticorruzione applicabili nelle molteplici giurisdizioni in cui il Gruppo opera.

Qualora la normativa o regolamentazione locale ovvero le procedure adottate dalla singola Società contengano prescrizioni più stringenti rispetto a quelle contenute nelle presenti Linee Guida, tali prescrizioni prevarranno.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione mirano a:

- (i) definire le regole volte a prevenire comportamenti corruttivi all’interno di TERNA e del Gruppo;
- (ii) garantire che i Destinatari operino conformemente ai valori adottati da TERNA e dal Gruppo;
- (iii) tutelare la reputazione di TERNA e del Gruppo;
- (iv) definire un approccio a tolleranza zero contro la Corruzione da parte di TERNA e del Gruppo; e
- (v) rafforzare la consapevolezza circa il contenuto delle leggi anticorruzione.

Atteso che il Gruppo opera in diverse giurisdizioni, è importante comprendere i principi fondamentali che sono alla base delle varie leggi e regolamenti anticorruzione. In conformità a tale approccio, le presenti Linee Guida Anticorruzione sono state predisposte avendo come riferimento:

- (i) le previsioni contenute nel codice penale italiano e agli articoli 2635 e 2635-bis del codice civile italiano;
- (ii) il decreto legislativo 231/2001 (il “**Decreto 231**”) – che recepisce alcuni accordi internazionali, come la Convenzione Anticorruzione, firmata a Bruxelles il 26 maggio del 1997 e la Convenzione Anticorruzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, nonché la disciplina europea, ivi inclusa la Decisione Quadro del Consiglio 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato – che prevede un regime di responsabilità amministrativa (simile alla responsabilità penale) degli enti giuridici quale risultato della commissione di illeciti compiuti in nome o a beneficio di tali enti;
- (iii) il *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti d’America (il “**FCPA**”);
- (iv) il *Bribery Act* del Regno Unito del 2010 (il “**Bribery Act**”);
- (v) trattati internazionali contro la corruzione come la Convenzione Anticorruzione dell’OCSE, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

(collettivamente, le “**Leggi Anti-Corruzione**”);
- (vi) la *Good Practise Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* adottata dal Consiglio dell’OCSE il 18 febbraio 2010;
- (vii) l’*Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide* adottato dall’ UNODC nel settembre del 2013;
- (viii) le Regole sulla lotta alla corruzione, adottate dalla ICC;
- (ix) le iniziative regionali dell’OCSE;
- (x) lo standard internazionale ISO 37001:2016 sui sistemi di gestione anticorruzione;
- (xi) le politiche, procedure e istruzioni operative aziendali – attualmente in vigore all’interno delle società italiane del Gruppo – che sono correlate alle

presenti Linee Guida, così come elencate all'Allegato 1 (i "**Documenti Correlati**").

Ai fini delle presenti Linee Guida, l'utilizzo del termine "**Società**" vale per TERNA e per tutte le società controllate, con sede in Italia o all'estero.

Le presenti Linee Guida sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione di TERNA il 10 novembre 2017.

Ogni società adotterà le Linee Guida Anticorruzione tempestivamente, con una delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'organo o funzione corrispondente.

2. QUADRO NORMATIVO

La presenti Linee Guida Anticorruzione richiedono che tutti i Destinatari abbiano compreso e agiscano in conformità con i principi ivi contenuti, con le previsioni contenute nelle politiche e procedure aziendali, tempo per tempo vigenti, ad esse correlate e con le previsioni contenute nelle Leggi Anti-Corruzione applicabili.

2.1. IL DECRETO 231

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (simile alla responsabilità penale) di taluni enti giuridici, come risultato di certi illeciti (i c.d. "reati presupposto") – specificamente elencati nel Decreto 231 – commessi, in Italia o all'estero, per conto o a vantaggio dell'ente stesso.

Tra i "reati presupposto", il Decreto 231 include i reati di corruzione. Questo tipo di reati si riferisce all'offerta, alla dazione o alla sollecitazione di qualsivoglia Liberalità allo scopo o con l'intenzione di influenzare il beneficiario (che può essere un Ente Privato o un Pubblico Ufficiale), affinché questi ponga in essere una condotta che sia di utilità per il corruttore.

L'utilità può includere, ad esempio:

- l'aggiudicazione da parte del corruttore di un contratto (sia con una pubblica amministrazione che con un soggetto privato);
- una falsa deposizione o una dichiarazione favorevole al corruttore da parte di un testimone nel corso di un processo;
- un verbale favorevole predisposto da un funzionario a seguito di un'ispezione; o
- l'esclusione o la riduzione delle tasse da versare all'Erario.

L'illecito è integrato se l'offerta o il pagamento siano compiuti sia direttamente sia indirettamente attraverso una parte terza. Il Decreto 231 non richiede che l'atto corruttivo vada a buon fine. L'offerta o il pagamento devono essere fatti dolosamente.

Se un atto di Corruzione è compiuto da un individuo appartenente ad un ente soggetto al Decreto 231 per conto dell'ente e a vantaggio dello stesso, una responsabilità amministrativa si aggiungerà alla responsabilità personale dell'individuo che ha adottato il comportamento illecito, nella misura in cui anche gli altri presupposti richiesti dalla normativa siano integrati.

Tutte le Società che hanno la loro sede legale in Italia sono soggette al Decreto 231.

Le società controllate estere appartenenti al Gruppo possono essere condannate per un illecito disciplinato dal Decreto 231 – a prescindere dal fatto che vi sia una legge nel Paese di appartenenza che preveda una disciplina analoga – in due situazioni differenti:

- (i) nel caso in cui un reato sia stato commesso in Italia da un Destinatario appartenente ad una società controllata estera;
- (ii) nel caso in cui un Destinatario appartenente ad una società controllata estera contribuisca – ai sensi dell’articolo 110 del codice penale italiano – alla commissione di un illecito in Italia e/o all’estero¹ perpetrato da una società italiana del Gruppo.

2.2. IL FCPA

Nel 1977 il Congresso degli Stati Uniti d’America ha emanato il “Foreign Corrupt Practices Act” (il “**FCPA**”).

Il FCPA “proibisce l’offerta, il pagamento, la promessa, o l’autorizzazione al pagamento di denaro o altra liberalità ad un funzionario pubblico straniero (cioè, non statunitense) per influenzarne, nella sua veste ufficiale, ogni atto o decisione o per assicurarsi ogni altro vantaggio improprio al fine di mantenere o aggiudicarsi un affare”.

La legge vieta l’offerta o il pagamento sia se compiuti direttamente che indirettamente attraverso un terzo. Il FCPA non richiede che l’atto corruttivo vada a buon fine. L’offerta o il pagamento devono essere fatti dolosamente con lo scopo di mantenere o aggiudicarsi un affare o assicurarsi un altro vantaggio economico.

Mantenere o aggiudicarsi un affare va oltre il semplice tentativo di aggiudicarsi un contratto; può infatti includere anche gli sforzi intesi ad:

- influenzare le scelte operate dal legislatore;
- evadere il pagamento di tasse o sanzioni;
- ottenere licenze o permessi senza possedere i requisiti necessari;
- evitare lo scioglimento di un contratto.

¹ L’art. 4 del Decreto 231 prevede che gli enti che hanno nel territorio italiano la sede principale possono essere responsabili, alla luce del Decreto, anche per gli illeciti commessi all’estero se vengono integrate determinate circostanze disciplinate dal codice penale italiano e solo se lo stesso crimine non sia già perseguito nello Stato in cui è stato commesso il reato.

Sebbene i *Facilitating Payments* siano in parte consentiti in base alle previsioni contenute nel FCPA, TERNA vieta severamente ogni tipo di *Facilitating Payment*. Ogni forma di *Facilitating Payment* costituisce pertanto una violazione delle presenti Linee Guida.

Inoltre, il FCPA richiede agli enti i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato statunitense di (i) tenere libri e registri in modo corretto e ragionevolmente dettagliato e (ii) predisporre e mantenere un adeguato sistema di controlli interni, in maniera tale da assicurare che non vengano effettuati pagamenti illeciti con i beni aziendali.

Ci sono tre categorie di soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni anticorruzione del FCPA, ovvero:

- (i) qualsiasi società (statunitense o estera) con una categoria di azioni quotata presso una borsa valori statunitense, così come i loro azionisti, i dipendenti, gli amministratori, ovunque abbiano sede o residenza;
- (ii) gli enti costituiti secondo la legge statunitense o con il luogo principale di attività negli Stati Uniti, così come i soggetti legati a tali entità, ovunque abbiano la residenza;
- (iii) gli enti stranieri che non siano né emittenti né società statunitensi, ma che abbiano contribuito a qualsiasi titolo al compimento di un atto corruttivo nel territorio degli Stati Uniti d'America (un atto che sia stato pianificato e abbia avuto luogo interamente al di fuori degli Stati Uniti potrebbe rientrare nell'ambito applicativo del FCPA se le informazioni o i fondi rilevanti transitino attraverso gli Stati Uniti).

Alla luce di tale disciplina, le Società del Gruppo potrebbero rientrare solo nel punto (iii), ad eccezione delle società del Gruppo che siano state costituite secondo la legge statunitense. La violazione del FCPA comporta un regime di responsabilità - a carico dell'individuo e della persona giuridica - di tipo civile e penale, da accertarsi a cura del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e della U.S. Securities Exchange Commission.

2.3. IL BRIBERY ACT

Il Bribery Act è entrato in vigore in Gran Bretagna il 1° luglio 2011.

Nell'ambito di applicazione del Bribery Act rientrano le ipotesi di Corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato. Il Bribery Act non prevede l'ammissibilità dei *Facilitating Payments* (comunque vietati ai sensi delle presenti Linee Guida) e ha un ambito extraterritoriale molto esteso.

Il Bribery Act non richiede che un atto corruttivo vada a buon fine.

Le sanzioni per gli illeciti rientranti nel Bribery Act includono la reclusione (per le persone fisiche) e multe illimitate (sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche).

Il Bribery Act contempla quattro principali fattispecie di illecito. Il termine “persona” è utilizzato all’interno del Bribery Act con riferimento sia alle persone fisiche che alle società:

- (i) corrompere un’altra persona;
- (ii) essere corrotti;
- (iii) corrompere un Pubblico Ufficiale; e
- (iv) incapacità da parte di una “*relevant commercial organization*” di impedire la commissione di un atto corruttivo per suo conto.

Gli illeciti di cui ai punti (i) o (ii) possono essere commessi da qualsiasi persona affiliata ad una “*relevant commercial organization*” (inclusi agenti, partner, consulenti, fornitori, controparti contrattuali) che intenda mantenere o aggiudicarsi un affare oppure conseguire un vantaggio nella gestione del proprio business. Per le finalità di cui alle presenti Linee Guida Anticorruzione, si assume che la Società sia qualificabile come “*relevant commercial organization*” e che ogni Destinatario sia “affiliato” alla Società secondo la definizione di cui al Bribery Act.

In relazione al punto (i), una persona sarà ritenuta colpevole se:

- (i) offre, promette o eroga una Liberalità ad un’altra persona: (a) per indurre quest’ultima a svolgere in maniera impropria una funzione o un’attività rilevante; oppure (b) per remunerarla in relazione all’improprio svolgimento di tale funzione o attività;
- (ii) offre, promette o eroga una Liberalità ad un’altra persona con la consapevolezza o il convincimento che l’accettazione del vantaggio potrebbe costituire essa stessa l’improprio svolgimento di una funzione o un’attività rilevante.

La definizione di “funzione rilevante o attività rilevante” comprende funzioni di natura sia pubblicistica che privatistica.

L’illecito di cui al punto (ii) copre quattro possibili scenari:

1. la richiesta, l’accordo a ricevere o l’accettazione di una Liberalità da parte di una persona, ciò comportando, di conseguenza, che una funzione rilevante o un’attività rilevante vengano eseguite impropriamente (sia dalla persona stessa che da un’altra persona);

2. la richiesta, l'accordo a ricevere o l'accettazione di una Liberalità da parte di una persona, costituendo la stessa richiesta, l'accordo o l'accettazione l'inadeguata esecuzione di una funzione o di una attività rilevante;
3. la richiesta, l'accordo a ricevere o l'accettazione di una Liberalità da parte di una persona come remunerazione per l'esecuzione di una funzione o un'attività rilevante in maniera impropria;
4. in via preliminare o successivamente alla richiesta o all'accordo a ricevere o all'accettazione di una Liberalità da parte di una persona ("R"), una funzione o un'attività rilevante è svolta in modo improprio da R, o da altra persona su richiesta di R o con l'assenso o il consenso di R.

In relazione al punto (iii), una persona ("P") sarà colpevole di reato se corrompe un Pubblico Ufficiale estero ("F") volendo in tal modo:

1. influenzarlo nella sua qualità di pubblico ufficiale estero;
2. mantenere o aggiudicarsi un affare oppure un vantaggio nel condurre il proprio *business*.

Questi tre tipi di illecito hanno una portata extraterritoriale in quanto la giurisdizione britannica sussiste se:

1. qualsiasi azione od omissione che costituisca parte della condotta illecita abbia luogo nel Regno Unito; o
2. l'illecito è compiuto al di fuori del Regno Unito da una persona che abbia una "stretta connessione" con il Regno Unito (ad esempio, l'autore della corruzione è un cittadino britannico, un individuo normalmente residente nel Regno Unito).

L'illecito di cui al punto (iv), è integrato quando una persona associata alla "*relevant commercial organization*" corrompe un'altra persona oppure un Pubblico Ufficiale per mantenere o aggiudicarsi un affare per l'organizzazione a cui è affiliata, oppure per ottenere un vantaggio nella conduzione del proprio business. Per le finalità di cui alle presenti Linee Guida, si assume che ogni Società sia qualificabile come "*relevant commercial organization*" e che ogni Destinatario sia "affiliato" ad una Società.

Questo reato si aggiunge al reato presupposto (e non si applica in sua sostituzione) consistente nel pagare o ricevere la Liberalità e non sostituisce né limita la responsabilità della persona che, in qualsiasi modo, ha compiuto tale atto di corruzione.

La fattispecie di cui al punto (iv), ha una portata extraterritoriale molto estesa posto che, qualora sussistano i presupposti per definire l'ente come una "*relevant commercial organization*", le Corti britanniche avranno giurisdizione, a prescindere dal luogo in cui le azioni o le omissioni che integrano l'illecito corruttivo siano state perpetrate.

Al fine di mitigare la propria responsabilità, la "*relevant commercial organization*" potrà in ogni caso dimostrare di avere adottato procedure adeguate per impedire che le persone ad essa affiliate pongano in essere una condotta di questo tipo.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione sono volte a perseguire l'obiettivo di assicurare che vengano adottate procedure adeguate ed è pertanto necessario che tutti i Destinatari rispettino le previsioni ivi indicate.

Nel caso in cui venga accertato che una persona fisica o giuridica abbia commesso un illecito previsto dal Bribery Act, con il consenso o l'accordo di un dirigente della Società oppure di una persona che agisca con gli stessi poteri di un dirigente, così come la Società stessa, la Società sarà responsabile per l'illecito e potrebbe essere processata per questo e, di conseguenza, sanzionata.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

TERNA vieta ogni forma di Corruzione.

In particolare, TERNA vieta:

- (i) l'offerta, la promessa, la dazione o l'autorizzazione alla dazione - in via diretta o indiretta - di qualsivoglia Liberalità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Ente Privato o a qualsiasi altro soggetto; o
- (ii) l'accettazione di una richiesta, di una sollecitazione o l'autorizzazione data a qualcuno ad accettare una richiesta o la sollecitazione, direttamente o indirettamente, di una Liberalità, da chiunque

allo scopo di:

1. indurre un Pubblico Ufficiale o un Ente Privato o altro soggetto a svolgere illegittimamente una funzione pubblica o qualsiasi altra attività connessa con un certo business oppure remunerare tali soggetti per aver svolto queste attività;
2. influenzare qualsiasi atto ufficiale (o omissione) di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un obbligo di legge;
3. influenzare o remunerare un Pubblico Ufficiale, un individuo o un Ente Privato per un atto inerente al rispettivo ufficio;
4. ottenere, assicurarsi o mantenere un affare oppure un vantaggio illegittimo in relazione ad un'attività commerciale.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da, un Esponente Aziendale o da qualsiasi altra persona che agisca per conto del Gruppo (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o di altra utilità in relazione all'attività d'impresa.

Inoltre, ad ogni Destinatario è richiesto (per quanto applicabile):

- (i) di agire conformemente alle regole stabilite al successivo Capitolo 4 in relazione a omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità, ricevute da – o offerte a – un Pubblico Ufficiale, persone fisiche affiliate ad un Ente Privato o qualsiasi altro soggetto;
- (ii) di dichiarare ogni conflitto di interesse o potenziale conflitto di interesse con la Società o il Terzo (a seconda dei casi), non appena sia venuto a conoscenza di tale conflitto o ne sospetti l'esistenza. I conflitti di interessi includono, a titolo meramente esemplificativo: (1) familiari o amici che sono dipendenti o comunque legati alla Società ovvero al Terzo (a

seconda dei casi); (2) qualunque interesse economico, diretto o indiretto, nella Società o nel Terzo (a seconda dei casi); (3) qualsiasi circostanza personale o professionale che faccia ritenere o sospettare che un Destinatario non sarebbe in grado di rispettare i suoi obblighi nel perseguimento dell'interesse della Società con obiettività commerciale;

- (iii) prima di impegnare Terzi ad agire per nome e/o per conto della Società, di condurre un'appropriata *due diligence* reputazionale e gestire correttamente il relativo rapporto contrattuale (come meglio descritto ai Capitoli 5 e 9);
- (iv) di non effettuare nessun *Facilitating Payment*, come meglio descritto al Capitolo 6;
- (v) di non effettuare alcun contributo politico, come meglio descritto al Capitolo 7;
- (vi) di agire con cautela nell'effettuazione di contribuzioni caritatevoli e attività di sponsorizzazione per conto della Società, come meglio descritto al Capitolo 8;
- (vii) di agire con cautela nell'effettuazione e ricezione (sia direttamente che indirettamente per il tramite di un intermediario) di investimenti in titoli, derivati o altri prodotti finanziari;
- (viii) di segnalare, senza indugio, qualsiasi atto di Corruzione di cui si sia venuti a conoscenza o di cui si sospetta secondo quanto meglio indicato al Capitolo 10.

4. OMAGGI, SPESE DI INTRATTENIMENTO E OSPITALITÀ

In conformità con le Leggi Anti-Corruzione applicabili, le presenti Linee Guida ammettono la possibilità che nella gestione dei rapporti commerciali vengano effettuate spese di intrattenimento o offerti omaggi nel contesto di eventi aziendali.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione non intendono pertanto vietare tali pratiche, a condizione che tali spese di intrattenimento o di ospitalità si pongano come obiettivo quello di creare relazioni di business corrette e non di conseguire o offrire un indebito vantaggio. Pertanto, è fatto divieto (a prescindere dal fatto che il Destinatario appartenga al settore pubblico o a quello privato) di offrire o accettare omaggi – anche di modico valore – pasti, viaggi, sistemazioni e attività di intrattenimento se ciò è fatto con lo scopo di corrompere o di conseguire o offrire un vantaggio indebito. Indizi sulla legittimità dell'omaggio si hanno quando questo è offerto in modo trasparente e registrato nei libri della Società.

Per tali motivi, sono permessi solo omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità che siano ragionevoli e siano stati fatti in buona fede (per esempio, viaggi o spese direttamente collegati alla promozione, dimostrazione o spiegazione di prodotti o servizi, la sottoscrizione o esecuzione di un contratto con uno Stato estero, la partecipazione a seminari di formazione o workshop).

Sebbene regole più stringenti possano trovare applicazione in certi Paesi, i seguenti omaggi e spese di intrattenimento sono sempre vietati:

- (i) omaggi o spese di intrattenimento che sono offerti o ricevuti per avere qualcosa in cambio o che possano avere, o possa sembrare che abbiano, un impatto significativo su una qualunque operazione commerciale che deve essere effettuata dalla Società;
- (ii) omaggi o spese di intrattenimento che riguardano soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una procedura di asta competitiva gestita dalla Società o a cui la Società sta partecipando;
- (iii) omaggi o spese di intrattenimento che sono illegali o che si sa essere vietate da TERNA o dall'organizzazione della controparte;
- (iv) qualunque omaggio consistente in denaro o equivalente al denaro (per esempio, *gift card*, azioni od opzioni su azioni)

TERNA consente l'offerta (o l'accettazione da parte di un Esponente Aziendale) di viaggi di lavoro e spese di alloggio se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

- (i) le spese hanno uno scopo di *business* legittimo;

- (ii) la spesa sia ragionevole, tenuto conto del livello di *seniority* dell'ospite;
- (iii) la spesa sia connessa ad un'attività cui sia necessario partecipare;
- (iv) la spesa vada ad unico beneficio di soggetti coinvolti nel business (né amici né familiari saranno pagati da TERNA né da Terzi che agiscono per conto di TERNA); e
- (v) la spesa si colleghi unicamente a viaggi di lavoro e non anche a viaggi o gite di piacere, sia pure collegati ai primi.

La presenti Linee Guida dettano regole generali, e regole più stringenti relative alle spese per omaggi e spese di rappresentanza potranno essere contenute in procedure ed istruzioni operative adottate dalla singole Società.

5. RAPPORTI CON I TERZI

Le Leggi Anti-Corruzione vietano la Corruzione attuata attraverso degli intermediari.

Un ente non deve fare pagamenti a terzi quando sa, o ha ragioni per ritenere, che tale pagamento verrà dato ad un altro soggetto per influenzarne illegittimamente una decisione. Semplificando, né TERNA né i suoi dipendenti possono ricorrere ad un'agente o ad un terzo per effettuare pagamenti che né TERNA né i suoi dipendenti possano fare direttamente.

Inoltre, TERNA non può essere esente da responsabilità semplicemente ignorando fatti che inducano a ritenere che un pagamento vietato ha avuto luogo o debba aver luogo. La conoscenza include consapevolezza e ignoranza deliberata di fatti che indichino con un'alta probabilità che verrà effettuato un pagamento vietato.

Le presenti Linee Guida si pongono come obiettivo di aiutare gli Esponenti Aziendali a comprendere i loro obblighi in tale ambito e conseguentemente a prevenire casi di corruzione indiretta.

5.1. ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

Ogni volta che la Società è impegnata in attività di business attraverso una joint venture oppure intende rivolgersi ad un consulente, un'agente, una controparte contrattuale oppure un altro Terzo in connessione a qualsiasi business, deve essere condotta un'indagine sul Terzo, volta ad individuarne la catena di controllo, il possesso di requisiti di onorabilità, professionali e finanziari, la sua credibilità sul mercato nonché la sua conformità alle Leggi Anti-Corruzione vigenti, o leggi simili previste dal Paese in cui opera o opererà per conto di qualsiasi società del Gruppo.

Le regole per condurre la due diligence sono disciplinate dalle linee guida, istruzioni operative nonché dalle procedure locali adottate dalle singole Società, ove esistenti. In ogni caso, quale requisito minimo, tutte le attività di due diligence condotte dalla Società devono includere un'analisi sui potenziali "*red flag*" prima dell'instaurazione di qualsiasi rapporto commerciale.

I seguenti sono esempi di "*red flag*" che potrebbero richiedere un'ulteriore e più approfondita due diligence, o che potrebbero rappresentare informazioni sufficienti a determinare che quel rapporto non deve essere instaurato:

- Insufficienti, false o inconsistenti informazioni fornite dal Terzo o apparenti tentativi di celare l'identità del soggetto posto al vertice della catena di controllo;

- operazioni o richieste che non sono coerenti con l'attività svolta dal Terzo, quali richieste di pagamento presso un Paese ad alto rischio che non abbia alcuna connessione con il Terzo (per esempio, un Paese con leggi molto protettive in materia di segreto bancario, o con controlli deboli sul riciclaggio di denaro o dove la criminalità/la corruzione è diffusa). A tale scopo i Paesi ad alto rischio devono essere valutati tenendo conto di indici internazionali, come il Transparency International Corruption Perceptions Index;
- la richiesta di strutturare un'operazione in maniera tale da eludere le normali regole di contabilità e reportistica o tale da non mostrare alcun legittimo scopo commerciale, per esempio aumentando i prezzi o effettuando una parte del pagamento "sotto traccia" attraverso la stesura di side letter;
- ricorrere a consulenti o a altri Terzi che abbiano stretti legami con un governo o con un partito politico, o che sino stati specificamente segnalati da un pubblico ufficiale o da un cliente;
- richieste di pagamento di commissioni, provvigioni o altre forme di remunerazione inusuali o richieste di pagamenti in contanti;
- Terzi che apparentemente siano privi delle competenze, esperienza o risorse richiesti per il tipo di attività;
- il rifiuto da parte di un Terzo di sottoscrivere un contratto;
- il rifiuto da parte di un Terzo di impegnarsi a rispettare le presenti Linee Guida e/o ulteriori procedure interne adottate dal Gruppo.

5.2. RAPPORTI CONTRATTUALI

Tutti i compensi e le spese pagate a Terzi devono essere appropriati e giustificabile, commercialmente ragionevoli in base alle circostanze ed erogati a fronte di attività effettivamente poste in essere.

I contratti che richiedono l'esborso di fondi da parte della Società devono prevedere che i fondi siano trasferiti solo al destinatario designato e che, nel caso in cui un venga utilizzato un conto bancario per il pagamento, tale conto sia situato nella Paese dove le attività oggetto del contratto debbano essere eseguite, a meno che la Società stabilisca che il pagamento in altro Paese non violi la legge locale e che esiste un valido motivo di business affinché il pagamento venga effettuato in un'altra giurisdizione.

Tutti i pagamenti devono essere accuratamente contabilizzati.

I rapporti che intercorrono tra la Società e i Terzi devono essere documentati diligentemente.

6. FACILITATING PAYMENTS

Sebbene il FCPA preveda l'ammissibilità entro certi limiti dei *Facilitating Payments*, tali tipologie di pagamenti sono vietati dal Decreto 231, dal Bribery Act e dalle leggi di molti altri Paesi.

Pertanto, al fine di garantire il rispetto di tutte le Leggi Anti-Corruzione applicabili, TERNA vieta ogni tipo di *Facilitating Payment*.

7. CONTRIBUTI POLITICI

Un finanziamento o altri tipi di aiuti offerti a partiti politici o a campagne politiche per conto della Società, potrebbero essere percepiti come un tentativo di ottenere un vantaggio economico illecito.

Gli Esponenti Aziendali non possono offrire nessun tipo di contributo politico ai partiti o a campagne politiche per conto della Società.

I contributi politici possono includere, senza limitazioni:

- (i) danaro;
- (ii) beni diversi dal danaro (come ad esempio attrezzature prestate o donate, servizi di tecnologia gratuiti, la messa a disposizione di risorse umane); e/o
- (iii) l'utilizzo di risorse societarie (come ad esempio: strutture, posta elettronica, uffici).

Tale regola non vieta all' Esponente Aziendale di esercitare il suo diritto di partecipare ad attività politiche a livello personale.

8. CONTRIBUTIONI CARITATEVOLI E ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

Sebbene le contribuzioni caritatevoli siano normalmente considerate espressione di virtuosa responsabilità sociale, quelle effettuate a favore di enti nei quali Pubblici Ufficiali rivestono incarichi – come quello di *trustee* – sollevano preoccupazioni in relazione alle Leggi Anti-Corruzione internazionali.

Infatti, le contribuzioni caritatevoli possono, in determinate circostanze, essere utilizzate al fine di mascherare condotte corruttive, come nel caso in cui una donazione sia effettuata a favore di un'organizzazione benefica controllata da un Pubblico Ufficiale straniero che sia nella posizione di adottare decisioni rilevanti per TERNA.

A titolo di esempio, ai sensi del FCPA e di quanto sostenuto dalle autorità statunitensi, una donazione ad un'organizzazione benefica associata ad un Pubblico Ufficiale è considerata al pari di una liberalità per quel funzionario.

Pertanto, sebbene le contribuzioni caritatevoli possano essere astrattamente effettuate, i Destinatari devono prestare particolare attenzione nel garantire, attraverso adeguata *due diligence* e attuazione di principi di trasparenza, che dette contribuzioni non configurino né diano l'impressione di configurare condotte di tipo corruttivo né diano luogo a conflitti di interesse.

In particolare, tali contribuzioni caritatevoli, quando effettuate da parte di TERNA, devono rispettare i seguenti standard minimi:

- (i) tutte le contribuzioni devono essere effettuate nei limiti del budget approvato;
- (ii) le contribuzioni devono essere effettuate solo in favore di enti affidabili e ben noti per integrità e correttezza professionale;
- (iii) ciascuna Società deve adottare adeguati livelli autorizzativi in relazione alle contribuzioni caritatevoli e la relativa richiesta deve includere: (a) un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, (b) una due diligence sull'ente beneficiario e (c) la verifica sulla legittimità del contributo, in base alle leggi applicabili;
- (iv) una volta ottenuta l'autorizzazione, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto ad esso intestato;
- (v) le contribuzioni devono essere registrate in modo veritiero e trasparente nei libri e nei registri della Società.

La presente previsione non impedisce ai Destinatari di esercitare personalmente il proprio diritto di effettuare contribuzioni caritatevoli con proprie risorse, purché ciò non dia luogo a un conflitto di interesse, apparente o effettivo o appaia comunque inopportuno per TERNA e sempre che detta donazione non sia effettuata allo scopo di mantenere o conseguire un certo affare.

Analogamente, anche le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione e, quindi, devono rispettare i seguenti standard minimi:

- (i) tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate nei limiti del budget approvato;
- (ii) i partner con i quali vengano sottoscritti contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti per integrità e correttezza professionale;
- (vi) ciascuna Società deve adottare adeguati livelli autorizzativi in relazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e la richiesta di sponsorizzazione deve includere: (a) un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della sponsorizzazione, (b) una due diligence sul potenziale partner o destinatario della sponsorizzazione, e (c) la verifica della legittimità dell'iniziativa in base alle leggi applicabili;
- (iii) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere: (i) la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da TERNA sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata dalla controparte medesima, e che tali somme non saranno mai erogate ad un Pubblico Ufficiale, un Ente Privato o altro soggetto o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di TERNA; (ii) la dichiarazione della controparte che al momento della firma del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né, in caso di società, la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti, sono o possono diventare Pubblici Ufficiali; (iii) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione; (iv) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese dove la medesima è stata costituita e sul conto ad essa intestato così come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti; (v) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili in materia di anticorruzione, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione;
- (iv) le attività di sponsorizzazione devono essere registrate nei libri e registri di TERNA in modo veritiero e trasparente.

Regole più dettagliate potranno essere individuate nelle linee guida e nelle istruzioni del Gruppo TERNA e nelle *policy* locali adottate individualmente da ciascuna società del gruppo, ove applicabili, sulla gestione delle liberalità.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONI A TERZI

TERNA organizzerà periodicamente sessioni di formazione sulle tematiche anticorruzione di frequenza obbligatoria per gli Esponenti Aziendali (ivi incluso il personale di nuova assunzione) in merito a:

- (i) le Leggi Anti-Corruzione applicabili e l'importanza del rispetto di tali leggi e le potenziali sanzioni in caso della relativa violazione;
- (ii) i contenuti delle presenti Linee Guida e di Documenti Correlati, nonché delle procedure rilevanti adottate dalla Società di volta in volta in vigore.

I corsi formativi dovranno descrivere tra l'altro casi pratici in merito a come condotte di tipo corruttivo possano interessare i Destinatari, dovrà includere informazioni sulle modalità con cui effettuare le segnalazioni, gestire presunti o segnalati episodi di tipo corruttivo, e dovrà fornire istruzioni per riconoscere i “*red flag*” ed evitare il compimento di condotte rilevanti per le finalità di cui alle presenti Linee Guida, nonché per svolgere adeguate attività di *due diligence* nei confronti de Terzi.

Ogni Società potrà decidere – con il supporto della funzione Risorse Umane di TERNA – di erogare sessioni di *training* più frequenti e specifiche per i Destinatari che abbiano (o che supervisionino soggetti che abbiano) maggiori probabilità di avere contatti significativi con Pubblici Ufficiali o Enti Privati in relazione al proprio lavoro, o che abbiano il potere di sottoscrivere e dare esecuzione a contratti con terzi per conto di TERNA.

La funzione Risorse Umane di TERNA è responsabile di:

- (i) pianificare ed erogare la formazione con il supporto del Presidio Modello 231;
- (ii) assicurare che ogni Esponente Aziendale partecipi regolarmente agli incontri di formazione;
- (iii) raccogliere le registrazioni delle partecipazioni, le copie del materiale utilizzato e le date della formazione.

I principi e i contenuti delle presenti Linee Guida che siano applicabili ai Terzi vengono portati alla loro attenzione attraverso la documentazione contrattuale che dovrà prevedere clausole standard che, sulla base dell'attività disciplinata dal contratto, impongano alla controparte di rispettare gli standard di comportamento individuati dalle Linee Guida a loro direttamente applicabili.

10. SISTEMA DI REPORTING

Qualsiasi dubbio in merito all'interpretazione e/o all'applicazione delle presenti Linee Guida dovrà essere segnalata da ciascun Esponente Aziendale al Presidio Modello 231 utilizzando l'indirizzo email pubblicato sul sito Internet di Terna; ogni Altro Destinatario dovrà invece effettuare la segnalazione al gestore del contratto di TERNA secondo le modalità di comunicazione indicate nel relativo contratto.

I Destinatari, in caso di dubbi relativi a pagamenti da effettuare o a rapporti con Terzi, prima di porre in essere qualsivoglia attività, dovranno consultarsi con la il Fraud Management utilizzando l'indirizzo email pubblicato sul sito Internet di TERNA.

Gli Esponenti Aziendali dovranno segnalare al Comitato Etico:

- (i) tutte le attività e i pagamenti impropri o sospetti, diversi dalle spese o contribuzioni effettuate in conformità alle presenti Linee Guida;
- (ii) tutte le richieste, dirette o indirette, formulate da Pubblici Ufficiali, Enti Privati o altri soggetti, aventi ad oggetto Liberalità;
- (iii) ogni sospetta violazione delle Linee Guida e dei Documenti Correlati.

Il seguente è un elenco non esaustivo di possibili “*red flag*” idonei ad individuare il coinvolgimento di un Esponente Aziendale in condotte di tipo corruttivo o comunque in violazioni delle Linee Guida ovvero il rischio che possa incorrervi:

- un atteggiamento disinvolto nell'osservanza delle politiche e procedure applicabili;
- un'elevata percentuale di deal chiusi con successo in mercati ad alto rischio, noti per l'elevato tasso di corruzione;
- un dipendente noto per offrire e/o accettare regolarmente liberalità inappropriate o eccessive;
- un dipendente in rapporti inusualmente stretti con un fornitore;
- un dipendente eccessivamente protettivo rispetto alla propria relazione con un fornitore e che si oppone a che altri soggetti stipulino contratti con tale controparte;
- un dipendente che sembri condurre uno stile di vita bizzarro, al di sopra delle proprie possibilità e senza alcuna giustificazione plausibile;
- un dipendente con il vizio del gioco d'azzardo;

- un dipendente noto per adottare, o indurre i propri sottoposti ad adottare, atteggiamenti che comportino la violazione, l'elusione o il mancato rispetto di regole e procedure, a beneficio di un particolare contraente;
- un dipendente che mostri la tendenza a voler interferire in settori e aree nelle quali solitamente non è coinvolto (tale comportamento comporta un rischio di elusione del sistema di controlli);
- la tendenza ad affermare la propria autorità o a prendere decisioni in settori dove non si ha responsabilità (questo tipo di comportamento comporta un rischio di elusione del sistema di controlli); e/o
- l'inclinazione a tollerare e a giustificare inadempimenti da parte di un fornitore (ad es. bassa qualità dei servizi o prodotti offerti, ritardi nella consegna o prezzi elevati).

Le modalità mediante le quali tali questioni dovranno essere affrontate varia in ragione delle specifiche circostanze ma, in via di principio, può essere opportuno valutare: (i) la riassegnazione di un fornitore, di un rapporto contrattuale o di un'area di mercato a un altro dipendente; (2) l'erogazione di ulteriori corsi di formazione; e/o (3) la sottoposizione della questione a un legale al fine di operare un ulteriore controllo e/o un monitoraggio sul rispetto delle procedure. Gli Esponenti Aziendali devono sempre richiedere assistenza prima di adottare tali azioni in proprio e non devono divulgare i loro sospetti (o eventuali segnalazioni di sospetti) al dipendente in questione o ad altro dipendente prima che sia stata determinata la linea di condotta.

Quando contattati dal Comitato Etico e/o dal l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231, i Destinatari sono tenuti a cooperare con le indagini relative alle presunte violazioni. La mancata cooperazione e il rifiuto di fornire informazioni veritiere può determinare l'adozione di azioni disciplinari.

TERNA e le Società del medesimo gruppo non ammettono ritorsioni nei confronti di chi abbia svolto in buona fede un'attività di segnalazione o abbia cooperato nell'ambito di una investigazione. Gli amministratori e gli altri soggetti che abbiano operato ritorsioni nei confronti dei segnalanti saranno soggetti ad azioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari possono includere, ai sensi della normativa applicabile, la risoluzione del rapporto di lavoro. Ogni sospetto relativo a ritorsioni deve essere segnalato immediatamente.

Le segnalazioni al Comitato Etico ai sensi del presente capitolo possono essere effettuate attraverso il portale dedicato al *whistleblowing*, accessibile al seguente indirizzo: <https://whistleblowing.terna.it/>.

TERNA adotterà ogni misura che si renda necessaria al fine di garantire la riservatezza dei segnalanti.

11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI

La violazione delle Leggi Anti-Corruzione può avere conseguenze penali, civili e amministrative, tra cui l'irrogazione di sanzioni e la reclusione, così come un grave danno alla reputazione del Gruppo.

L'elusione o il non rispetto delle presenti Linee Guida da parte dei Destinatari potrà comportare l'adozione di azioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari possono includere, ai sensi della normativa applicabile, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni Società dovrà adottare misure idonee, inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale, nei confronti dei Terzi che risultino aver violato le Leggi Anti-Corruzione ovvero le previsioni contenute nelle Linee Guida Anticorruzione che siano ad essi applicabili.

12. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

La funzione Sistemi di Gestione di TERNA:

- (i) valuta la corretta trasposizione dei principi contenuti nelle presenti Linee Guida nelle procedure ad essa correlate;
- (ii) propone l'aggiornamento delle presenti Linee Guida e dei Documenti Correlati sulla base di specifiche proposte da sottoporre all'attenzione degli organi e funzioni competenti (ad esempio nel caso di modifiche alle Leggi Anti-Corruzione o di impossibilità di applicare talune previsioni delle Linee Guida ad una o più società); e
- (iii) supervisiona le attività di formazione disciplinate al Capitolo 9 delle presenti Linee Guida.

Inoltre, ogni unità aziendale, così come l'Organismo di Vigilanza istituito sensi del Decreto 231, l'Internal Audit e il dipartimento legale avranno la facoltà di suggerire eventuali modifiche alle presenti Linee Guida sulla base di *best practice* internazionali o laddove siano state individuate eventuali lacune nelle sue disposizioni o nella sua attuazione.

ALLEGATO 1 – DOCUMENTI CORRELATI

- Codice Etico
- Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto 231
- MSGI – Manuale del Sistema di Gestione Integrato
- Politica integrate del Gruppo Terna
- Politica anticorruzione redatta ai sensi della UNI EN ISO 37001:2016
- Modello LBG
- LG009 – Regolamento Acquisti
- LG024 – Politica di corporate giving
- LG025 – Affidamento di incarichi professionali e consulenze
- LG030 – Affidamento ad operatore economico predeterminato
- LG042 – Golden Rule
- LG054 – Whistleblowing
- IO003OI – Rapporti con le Istituzioni
- IO004CO – Gestione delle richieste di sponsorizzazioni e liberalità
- IO005RU – Recruiting e selezione
- IO007CO – Cessione a titolo gratuito di beni aziendali
- IO009CO – Gestione del volontariato

	Guidelines Anti-Bribery	Code LG059	
		Date: 10/11/2017	Page 32 of 60

ANTI-BRIBERY GUIDELINES

In case of doubt or differences of interpretation, the italian language version shall prevail

(adopted by the Board of Directors of TERNA S.p.A. by resolution dated 10th November 2017)

Approved by Board of Directors

INDEX

DEFINITIONS.....	35
1. SCOPE OF APPLICATION	37
2. LEGAL FRAMEWORK.....	40
1.1. THE 231 DECREE	40
1.2. THE FCPA	41
1.3. THE BRIBERY ACT	42
3. GENERAL STANDARDS OF BEHAVIOR.....	45
4. GIFTS, ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY.....	47
5. THIRD PARTIES.....	49
4.1. DUE DILIGENCE PROCEDURES.....	49
4.2. CONTRACT PROCEDURES	50
6. FACILITATING PAYMENTS.....	51
7. POLITICAL CONTRIBUTION.....	52
8. CHARITABLE CONTRIBUTIONS AND SPONSORSHIPS.....	53
9. TRAINING AND COMMUNICATION TO RECIPIENTS.....	55
10. REPORTING SYSTEM	56
11. DISCIPLINARY MEASURES AND CONTRACTUAL REMEDIES	58
12. MONITORING AND AMENDMENTS TO THE GUIDELINES.....	59
ANNEX 1 – RELATED POLICIES.....	60

Dear Colleagues and Business Partners,

TERNA's Group takes a zero-tolerance approach to bribery and corruption and is committed to acting professionally, fairly and with integrity in all its business dealings and relationships wherever it operates.

Based on this commitment, the Group has implemented a comprehensive program to prevent corruption in its business activities.

These guidelines provide rules and guidance regarding the Group's anti-corruption program. It summarizes the laws, policies and procedures to which all of us must adhere at all times regardless of our geographical location and provides for minimum standards of behaviour.

These guidelines also identify the resources that are available within the Group to assist you in complying with our anti-corruption program.

As part of our anti-corruption program, you are required to study these guidelines carefully and to contact the competent functions indicated herein if you have any questions or concerns.

Thank you for your continuing support of compliance and ethics at TERNA.

Sincerely,

Luigi Ferraris
CEO, Terna S.p.A.

DEFINITIONS

In addition to the definitions contained herein, the following terms will have the meanings set forth below:

“Anything of Value” means any form of benefit or advantage offered, solicited, promised, given or received to or by any person or entity, and whether for the benefit or advantage of that or any other person or entity, including, but not limited to: (i) cash or cash equivalents including loans, gifts or prizes; (ii) any form of deferred payment of cash or cash equivalents including but not limited to derivatives and securities, (iii) employment offers or promises of future employment; (iv) favourable terms on a product or service including product discounts; (v) entertainment/hospitality which does not fall within the scope of the permitted payments prescribed in Section 4 of these Guidelines (including payment of travel, hotel, meals, living expenses, or costs of trips or resort stays); (vi) discounted or free tickets to events.

“Bribe/Bribery” means directly or indirectly offering, soliciting, promising, giving or receiving any undue pecuniary or other advantage, whether directly or through intermediaries, to any person or entity, for any person or entity to act or refrain from acting in relation to the performance of their duties, or as a retrospective reward for any person or entity having acted or refrained from acting in relation to the performance of their duties, in order to obtain or retain business or any other advantage. It does not matter whether the person who solicits, or receives the advantage is the same person as the person who is to perform or refrain from performing or has performed or refrained from performing, the function or activity concerned.

“Facilitating Payments” means payments made for the purpose of expediting or securing routine governmental actions (e.g. processing a visa, providing police protection, scheduling an inspection, obtaining an ordinary license or business permit, loading or unloading of a cargo).

“Government Official” or **“GO”** means: (i) any official of all levels of federal, state, provincial, municipal, or other type of government of any country; (ii) anyone exercising a public function (e.g. legislative, administrative or judicial function) or acting on behalf of an instrumentality of any government; (iii) any official of any level of a commercial enterprise owned (in part or in whole) by any government; (iv) any representative or private person acting in an official capacity for or on behalf of any government or public international organizations such as the International Monetary Fund, the European Union, the World Bank and other similar organization; (v) political parties, representatives of political parties and candidates for public office; and (vi) any person responsible for a public service (*i.e.* an activity that is regulated in the same manner as a public function but lacks the power which is typically associated with the public function).

“Private Party” means companies, foundations, associations and other private entities, also without legal status, other than any entity belonging to the Group.

“Recipients” means all employees, (including those on temporary or fixed term contracts), agency workers, directors and members of corporate bodies including any member of corporate bodies or employee of the Group companies (**“Corporate Recipients”**) as well as any third party acting on TERNA’s or the Group’s behalf, such as

suppliers, commercial agents, consultants, business partners or other contractors (“**Third Parties**” or “**Other Recipients**”).

1. SCOPE OF APPLICATION

TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“TERNA”) is the Italian electricity transmission company which conducts electricity transmission and dispatching over the high voltage and very high voltage grid throughout Italy. Its shares are listed on the Italian Stock Exchange managed by Borsa Italiana S.p.A..

TERNA is the parent company of a multinational group operating in a complex and highly regulated business sector and in different economic, political, social and cultural environments (the “Group”).

TERNA is committed to conducting all business in an ethical manner. Integrity is fundamental to TERNA’s many operations and, accordingly, TERNA requires that all of its Recipients conduct business in accordance with the highest standards of ethical behaviour and honesty and in strict compliance with legislation and regulations, international standards and guidelines, both domestic and foreign.

For this purpose, these global anti-bribery guidelines (the “Anti-Bribery-Guidelines” or the “Guidelines”) states certain rules and procedures to ensure compliance with applicable anti-bribery and anti-corruption laws.

These Guidelines are applicable to all Recipients, wherever located, and applies regardless of the local customs and practices of a particular country.

These Guidelines aim at defining the minimum standard of conduct required of all Recipients to ensure compliance with applicable anti-bribery and anti-corruption laws in the many jurisdictions in which the Group operates. If local laws and regulations, or individual company policies, contain mandatory requirements that exceed the requirements of these Guidelines, such requirements will prevail.

These Anti-Bribery Guidelines are intended to:

- (i) establish procedures to assist TERNA and the Group in preventing Bribery and corruption;
- (ii) ensure that Recipients act in accordance with TERNA’s and the Group’s values;
- (iii) protect TERNA’s and the Group’s reputation;
- (iv) establish TERNA’s and the Group’s zero tolerance approach to Bribery and corruption; and

- (v) strengthen the awareness of anti-bribery laws.

Because the Group conducts business in various jurisdictions, it is important to understand the fundamentals of various anti-bribery laws and regulations. Accordingly, these Anti-Bribery Guidelines have been construed taking into account:

- (i) the Italian criminal code and article 2635 of the Italian civil code;
- (ii) the Italian Legislative Decree 231/2001 (the “231 Decree”) - implementing some international agreements such as the Anti-Bribery Convention signed in Brussels on May 26, 1997 and the OECD Anti-Bribery Convention dated December 17, 1997 on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and European regulations such as the Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector – which disciplines a regime of administrative liability (akin to a criminal liability) of legal entities as a result of certain offences committed on behalf or for the benefit of such entities;
- (iii) the United States Foreign Corrupt Practises Act (the “FCPA”);
- (iv) the United Kingdom Bribery Act 2010 (the “Bribery Act”);
- (v) international anti-corruption treaties such as the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the United Nations Convention against corruption (collectively, the “Anti-Corruption Laws”);
- (vi) the Good Practise Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance adopted by the OECD Council on 18 February 2010;
- (vii) the Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide adopted by UNODC in September 2013);
- (viii) the Rules on Combating Corruption adopted by the ICC;
- (ix) OECD Regional initiatives;

- (x) International Standard ISO 37001: 2016 on anti-bribery management systems;

- (xi) existing internal policies, procedures and instructions - currently in force within the Italian companies of the Group - which are related to the purpose of these Guidelines, as listed in Annex 1 (the “Related Procedures”).

For the purpose of these Guidelines all references to “Company” refer to TERNA and all of its subsidiaries located in Italy or worldwide.

These Anti-Bribery Guidelines have been adopted by the Board of Directors of TERNA on November 10, 2017. Each Company shall adopt these Guidelines in a timely manner by resolution of the board of director or the corresponding body or function.

2. LEGAL FRAMEWORK

These Anti-Bribery Guidelines require all Recipients to be familiar with and to be at all times in compliance with their terms and spirit, all related internal policies and procedures of the Company in force from time-to-time and all applicable Anti-Corruption Laws. This section provides a brief summary of the main rules set out in the 231 Decree, the FCPA and the Bribery Act.

1.1. THE 231 DECREE

The 231 Decree introduces into Italian law a regime of administrative liability (akin to a criminal liability) of companies as a result of certain offences (the so called “underlying crimes”) – specifically listed in the 231 Decree - committed, in Italy or abroad, on behalf or for the benefit of such entities.

Amongst the “underlying crimes” the 231 Decree includes bribery crimes. This type of crimes refer to the offering, giving or soliciting Anything of Value for the purpose or with the intention of influencing the recipient (which can be an individual belonging to a Private Party or a GO) in some way favourable to the party which provides the Bribe.

Favourable treatment may include, for example:

- the hiring or engagement of the briber in a contract (either with a public administration or a private company);
- the award of a public tender;
- a false deposition or statement, favourable to the briber, by a witness in a trial;
- a lenient report by a functionary after an inspection; or
- avoiding or reducing taxes.

The violation can occur whether the offer or payment is made directly or indirectly through a third party. The 231 Decree does not require that a corrupt act succeeds in its purpose. The offer or payment must be made wilfully.

Should a Bribe be committed by an individual belonging to an entity subject to the 231 Decree on behalf or for the benefit of such entity, a corporate liability would add to the personal liability of the individual who has taken the illicit behaviour, in so far as all the other legal requirements are met.

All the Companies which have their legal seat in Italy are subject to the 231 Decree.

A non-Italian subsidiary belonging to the Group may also be convicted for a crime under the 231 Decree - irrespective of whether the laws of its own country contain similar rules or not - in two different situations:

- (i) in the event of a crime committed in Italy by a Recipient of a non-Italian subsidiary;

- (ii) in the event that a Recipient of a non-Italian subsidiary contributes - pursuant to article 110 of the Italian criminal code - to the crime committed in Italy and/or abroad² by a Recipient of an Italian company of the Group.

1.2. THE FCPA

In 1977 the United States Congress enacted the Foreign Corrupt Practices Act.

The FCPA “*prohibits offering to pay, paying, promising to pay, or authorizing the payment of money or anything of value to a foreign official (i.e. non U.S.) in order to influence any act or decision of the foreign official in his or her official capacity or to secure any other improper advantage in order to obtain or retain a business*”.

The law prohibits the offer or payment whether it is made directly or indirectly through a third party. The FCPA does not require that a corrupt act succeeds in its purpose. The offer or payment must be made wilfully with the aim to assist in obtaining or retaining business or securing a business advantage.

Obtaining or retaining business goes beyond simply attempting to win a contract, it can also include efforts to:

- influence legislation;
- evade taxes or penalties;
- bypass licensing and permit requirements;
- avoid contract termination.

Although, Facilitating Payments may constitute an exception to the FCPA, TERNA strictly prohibits facilitation payments of any kind. Any form of facilitation payments would constitute a breach of these Guidelines.

The FCPA also requires entities whose securities are publicly traded in the U.S. to (i) make and keep accurate and reasonably detailed books and records and (ii) devise and maintain a reasonable system of internal controls to ensure that no improper payments are made with Company assets.

There are three categories of persons and entities covered by the anti-bribery provisions of the FCPA, as listed below:

- (i) any (U.S. or foreign) company with a class of stock on a U.S. exchange as well as their shareholders, employees and directors, wherever located;
- (ii) entities organized under U.S. laws or with a principal place of business in the U.S. as well as individuals associated with those entities, wherever located;

² Article 4 of the 231 Decree provides that legal entities with headquarters in Italy can be liable according to such decree also for crimes committed abroad if certain circumstances are met under the Italian criminal code and only to the extent that the same crime is not prosecuted in the country where it was committed.

- (iii) foreign entities who are neither issuers nor domestic concerns, but have engaged in any act in furtherance of a corrupt payment while in a U.S. territory (*i.e.* an act that is planned and takes place entirely outside the U.S. may fall under the FCPA if information or funds are processed through the U.S.).

Given the above, the Group companies may only fall under point (iii) except for those Companies organized under the U.S. laws.

Violating the FCPA may subject an individual or a company to both civil and criminal liability enforced by the U.S. Department of Justice and the Securities Exchange Commission.

1.3. THE BRIBERY ACT

The Bribery Act came into force in the United Kingdom on 1 July 2011.

The Bribery Act covers both public and private sector Bribery, makes no exception for Facilitating Payments (which are prohibited by the Company under these Guidelines in any event) and has a wide extraterritorial scope.

The Bribery Act does not require that a corrupt act succeeds in its purpose in order for a successful conviction.

Penalties for offences under the Bribery Act include imprisonment (for individuals) and unlimited fines (for companies and individuals).

There are four principal offences under the Bribery Act. The term “person” is used throughout the Bribery Act and refers to both individuals and corporate entities:

- (i) bribing another person;
- (ii) being bribed;
- (iii) bribing a Government Official; and
- (iv) a failure of a “*relevant commercial organization*” to prevent Bribery committed on its behalf.

The offences at points (i) or (iii) above may be committed by any person associated with a “*relevant commercial organization*” (including agents, partners, consultants, suppliers and contractors) intending to obtain or retain business or an advantage in the conduct of business for the organization. It should be assumed for the purposes of these Anti-Bribery Guidelines that the Company is a “*relevant commercial organization*” and that each Recipient will be “*associated with*” the Company for the purposes of the Bribery Act.

Under point (i), a person will be guilty if he/she:

- (i) offers, promises, or gives Anything of Value to another person: (i) to induce the latter to perform improperly a relevant function or activity; or (ii) to reward a person for the improper performance of such a function or activity;
- (ii) offers, promises or gives Anything of Value to another person in the knowledge or belief that the acceptance of the advantage would itself constitute the improper performance of a relevant function or activity.

The definition of “*relevant function or activity*” encompasses functions of both a public and a private nature.

The offence under point (ii) above covers four possible scenarios:

1. a person requests, agrees to receive or accepts Anything of Value intending that, in consequence, a relevant function or activity should be performed improperly (whether by himself or another person);
2. a person requests, agrees to receive or accepts Anything of Value and the request, agreement or acceptance itself constitutes itself the improper performance of a relevant function or activity;
3. a person requests, agrees to receive or accepts Anything of Value as a reward for the improper performance of a relevant function or activity;
4. in anticipation of or in consequence of a person (“R”) requesting, agreeing to receive or accepting Anything of Value, a relevant function or activity is performed improperly by R or by another person at R’s request or with R’s assent or acquiescence.

Under the offence at point (iii) above, a person (“P”) will be guilty of an offence if he bribes a foreign public official (“F”) intending:

1. to influence him in his capacity as a foreign public official;
2. to obtain or retain business, or an advantage in the conduct of business.

These three types of offence have an extra-territorial reach as the UK courts will have jurisdiction if:

1. any act or omission which form part of the offence takes place in the UK; or
2. the offence is committed outside the UK by a person who has a “close connection” with the UK (e.g. the author of the Bribe is a British citizen, an individual ordinarily resident in the UK).

The offence at point (iv) above, the corporate offence of failure by a “*relevant commercial organization*” to prevent Bribery committed on its behalf, is committed when a person “*associated*” with that organization bribes another person or a Government Official intending to obtain or retain business for that organization, or to obtain or retain an advantage in the conduct of its business. For the purposes of these Guidelines, it should be assumed that the Company is a “*relevant commercial organization*” and that each

Recipient is “*associated*” with the Company. This offence is in addition to (and not instead of) the underlying offence of paying or receiving a bribe and it does not displace or limit the liability of the person who committed that act in any way.

The offence under point (iv) above has very wide extra-territorial scope as, provided that the definition of “*relevant organization*” is satisfied, the UK courts will have jurisdiction, irrespective of where in the world the acts or omissions which make up the Bribery offence took place.

It is, however, a defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with it from undertaking such conduct.

These Anti-Bribery Guidelines are intended to further the Company’s objective of ensuring that it has such adequate procedures in operation and it is therefore imperative that all Recipients adhere to the rules set out herein.

If any person or entity is found to have committed an offence contrary to the Bribery Act which is proved to have been committed with the consent or connivance of a senior officer of the Company or a person purporting to act in such a capacity then that senior officer, as well as the Company itself, shall also be liable for that offence and may be proceeded against and punished accordingly.

3. GENERAL STANDARDS OF BEHAVIOR

TERNA prohibits all forms of Bribery.

In particular, TERNA prohibits:

- (i) offering, promising, giving or authorising someone to give, directly or indirectly, Anything of Value to a GO or Private Party or any individual ; or
- (ii) accepting a request from, or solicitation by, or authorising someone to accept or solicit, directly or indirectly, Anything of Value from any person

with the purpose to:

1. induce a GO or a Private Party or an individual to perform improperly any public function, or any activity connected with a certain business, or compensate them for having carried it out;
2. influence any official act (or failure to act) by a GO, or any decision in violation of any official duty;
3. influence or compensate a GO, an individual or a Private Party for an act by his/her/its office;
4. obtain, secure or maintain a business or an improper advantage in relation to a business activity.

The prohibited conduct includes offering to, or receipt by, Corporate Recipients or by any person acting on behalf of the Group (indirect bribery) of an economic advantage or other benefit in relation to business activities.

Furthermore, each Recipient is required (to the extent applicable):

- (i) to comply with rules set out in Section 4 below in relation to gifts, entertainment and hospitality received by - or offered to - a GO, individuals belonging to a Private Party or any individual;
- (ii) to declare any conflict of interest or potential conflict of interest with the Third Party or the Company (as the case maybe) as soon as any such conflict or potential conflict is known or suspected. Conflicts of interest include but are not limited to: (1) family members or friends who are employed or connected with the Third Party or the Company (as the case maybe); (2) any direct or indirect financial interest in the Third Party and/or the Company's relationship with the Third Party; (3) any personal or professional reason to believe or suspect that a Recipient would not be able to conduct their duties in the best interests of the Company with commercial objectivity;
- (iii) prior to engaging Third Parties to act on the Company's behalf, to conduct appropriate due diligence on the Third Party's reputation and background and to properly manage the relevant contractual relationship as better described in Sections 5 and 9 below;

- (iv) not to engage in Facilitating Payments as better described in Section 6 below;
- (v) not to make any political contribution as better described in Section 7 below;
- (vi) to exercise caution when making a charitable donation or sponsorship on the Company's behalf, as better described in Section 8 below;
- (vii) to exercise caution when making or accepting (whether directly or through an intermediary) any investments in securities, derivatives or other financial products;
- (viii) to report any knowledge or suspicion of any Bribery as soon as practicable according to Section 10 below.

4. GIFTS, ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY

In accordance with applicable Anti-Corruption Laws, these Guidelines recognize that legitimate business may involve entertainment or the giving of gifts for personal events.

These Anti-Bribery Guidelines are not intended to prohibit legitimate business and hospitality, to the extent that the purpose of legitimate business entertainment or hospitality is to create sound working relationships and not to gain or give an unfair advantage. Accordingly, it is never permissible to pay for (regardless of whether the recipient is in the private or public sector) or accept even modest gifts, meals, travel, lodging and entertainment if it is done with a corrupt purpose to gain or give an improper advantage. Some hallmarks of appropriate gift-giving are when the gift is given transparently and properly recorded in the Company's books.

Thus, only reasonable and *bona fide* gifts, entertainment and hospitality are allowed (e.g. travel and lodging expenses directly related to the promotion, demonstration or explanation of products or services, the execution or performance of a contract with a foreign government, the participation in training seminars or workshops).

Although stricter rules may apply in certain locations, the following gifts and entertainment are always forbidden:

- (i) gifts or entertainment which are offered or received for something in return, or which may have, or may be seen as having, a material effect on any business transaction to be entered into by the Company;
- (ii) gifts or entertainment involving parties which participate to a tender or competitive bidding process where the Company is bidding or has launched the bid;
- (iii) any gift or entertainment that is illegal or known to be prohibited by TERNA or the other party's organization;
- (iv) any gift of cash or cash equivalent (e.g. gift cards, shares and share options).

TERNA permits the payment (or acceptance by a Corporate Recipient) of certain business travel and accommodations expenses if all of the following requirements are met:

- (i) it is for legitimate business purposes;
- (ii) it is reasonable, not lavish, given the guest's level or seniority;
- (iii) attendance at business activities is mandatory or necessary;
- (iv) it is for the individual conducting business only (no friends or family members may be paid for by TERNA or any third party acting on behalf of TERNA); and
- (v) no side trips are planned.

This is a general guideline and more specific rules are provided by the Group's internal guidelines and instructions and local policies adopted by each Company, where applicable, on corporate giving.

5. THIRD PARTIES

Anti-Corruption Laws prohibit any Bribe through intermediaries.

An entity may not make payments to a third party when it knows, or has reason to believe, that such payment will be passed to another to improperly influence the decision making authority of that individual. Put simply, neither TERNA nor its employees may use an agent or third party to make any payment TERNA and its employees could not make directly.

Moreover, TERNA may not avoid liability by simply ignoring facts that suggest a prohibited payment has been or may be made. Knowledge includes conscious disregard and deliberate ignorance of facts which indicate a high probability that the prohibited payment will occur.

These Guidelines are intended to help Corporate Recipients in understanding their obligations and provides guidance aimed at preventing this type of indirect bribery.

4.1. DUE DILIGENCE PROCEDURES

Whenever a Company engages in business activities through a joint venture or intend to engage or retain a consultant, agent, contractor or other independent Third Party in connection with any business, a review of the Third Party shall be conducted in order to determine its reputation, beneficial ownership, professional capability and experience, financial standing and credibility and its compliance with applicable Anti-Corruption Laws or similar applicable legislation in the countries in which it operates or will operate on behalf of any of the Group's companies.

The precise mechanisms and procedures for conducting due diligence shall be determined by the Group's internal guidelines and instructions and local policies adopted by each Company, where applicable. However, at a minimum, all due diligence investigations conducted by the Company shall include an analysis of potential "red flag" issues in advance of any relationship formation.

The following represent examples of red flags which may require further or enhanced due diligence, or may represent sufficient information to determine that the relationship should not move forward:

- insufficient, false, or inconsistent information provided by the Third Party or apparent attempts to conceal a beneficial owner's identity;
- transactions or requests that are not consistent with the business activities of the Third Party, for example requests for payments to a high risk jurisdiction with no connection to the person (e.g. jurisdiction with a strict banking secrecy laws, weak anti-money laundering controls or where crime/corruption is widespread). For these purposes, high risk jurisdictions shall be evaluated taken into account

international indexes such as the Transparency International Corruption Perceptions Index;

- a request to structure a transaction to evade normal record keeping and/or reporting requirements or to structure it in a way that appears to have no legitimate business purpose, for example increasing prices or paying funds under cover of a side letter;
- use of consultants or other third parties who are closely connected with the government or a political party, or have been specifically requested by a public official or a client;
- requests for unusually large commissions, retainers, or other fees or requests for payments in cash;
- Third Parties who lack apparent qualifications, experience or resources;
- refusal by Third Party to sign a contract;
- refusal by Third Party to abide by these Guidelines and/or other internal procedures adopted by the Group.

4.2. CONTRACT PROCEDURES

All fees and expenses paid to Third Parties must represent appropriate and justifiable remuneration, which is commercially reasonable under the circumstances and for legitimate services rendered by the Third Party.

Contracts which require the disbursement of funds by the Company shall require that funds shall be transferred only to the designated recipient and that, in the event that a bank account is used for the payment, such account shall be located in the jurisdiction where the relevant business services are to be performed unless the Company determines that payment in another jurisdiction does not violate local law and that a valid business reason for payment in another jurisdiction exists.

Accurate financial records of all payments must be kept.

Company's relationships with the Third Parties it retains should be duly documented.

6. FACILITATING PAYMENTS

Although there is a narrow exception for Facilitating Payments under the FCPA, such payments are prohibited under the 231 Decree, the Bribery Act and the laws of many other countries.

Therefore, in order to ensure compliance with all applicable anti-bribery laws, TERNA prohibits any kind of Facilitating Payment.

7. POLITICAL CONTRIBUTION

Financial or other support given to political parties or political campaigns on behalf of the Company could be perceived as an attempt to gain an improper business advantage.

Corporate Recipients may not give any political contribution to parties or campaigns on behalf of the Company.

Political contributions can include without limitation:

- (i) monetary items;
- (ii) non-monetary items (such as loaned or donated equipment, free technology services, or a donation of an employee's time); and/or
- (iii) use of corporate resources (such as: facilities, email, stationery, personnel time).

This rule does not prohibit a Corporate Recipient from exercising his/her personal right to participate in political and democratic processes.

8. CHARITABLE CONTRIBUTIONS AND SPONSORSHIPS

While donations to charitable organizations ordinarily are regarded as good corporate citizenship, those made to organizations in which government officials possess a role, such as trustee, cause concerns under international anti-corruption laws.

In fact, charitable donations can in some circumstances be used as a disguise for Bribery, for example where a donation is provided to a charity which is controlled by a foreign public official who is in a position to make decisions affecting the Company.

For instance, the FCPA and the U.S. authorities have taken the position that a donation made to a charity associated with a government official is considered a benefit for that official.

Therefore, although community support and donations can be made, Corporate Recipients must be careful to ensure, through due diligence and transparency, that charitable contributions do not constitute or give the appearance of Bribery or conflicts of interest.

In particular, such charitable donations or contributions, when made on behalf of TERNA, must comply with the following minimum standards:

- (i) all contributions must be made within the approved budget;
- (ii) contributions must only be made in favour of entities that are reliable and with outstanding reputation for honesty and correct business practices;
- (iii) an appropriate authorization matrix with appropriate approval levels should be established for each Company relating to charitable donation or contributions and the request for charitable donation or contribution shall include: (a) an adequate description of the nature and purposes of the individual contribution, (b) due diligence on the beneficiary entity, and (c) verification of the legitimacy of the contribution according to the applicable laws;
- (iv) upon approval, payments to the beneficiary entity must be made exclusively on the account registered in the name of the beneficiary entity; and
- (v) contributions must be properly and transparently recorded in the Company's books and registers.

This rule does not prohibit a Corporate Recipient from exercising its personal right to make charitable donations from its own resources, providing this does not give rise to any actual or apparent conflict of interest or appearance of impropriety for TERNA and is not done in an effort to obtain or retain some improper business advantage.

Similar to charitable donations, sponsorship activities may also raise anti-corruption issues and, therefore, must comply with the following minimum standards:

- (i) all sponsorships activities shall be carried out within the approved budget;

- (ii) partners under sponsorship agreements must only be reliable entities or individuals with outstanding reputation for honesty and correct business practices;
- (iii) an appropriate authorization matrix with appropriate approval levels should be established for each Company relating to sponsorships and the request for sponsorship shall include: (a) an adequate description of the nature and purposes of the sponsorship, (b) a due diligence review on the potential partner or recipient of the sponsorship contract, and (c) verification of the legitimacy of the initiative under applicable laws;
- (iv) the sponsorship contract must be drawn up in writing and must include: (i) a declaration by the counterparty that the amount paid by TERNA will be used exclusively as a consideration for the service rendered by the counterparty, and that these sums will never be given to a GO, individuals or Private Party for corrupt purposes or transferred, directly or indirectly, to members or the corporate bodies, directors or employees of TERNA; (ii) a declaration by the counterparty that, as of the signing of the agreement and during its execution, neither the counterparty nor, in the case of a company, the company itself or its owners, directors or employees are or may become GOs; (iii) the currency and the amount paid pursuant to the sponsorship agreement; (iv) the terms for invoicing (or payment methods) and the conditions of payment, taking into account that these payments may exclusively be made to the counterparty and in the counterparty's country of incorporation, exclusively to the counterparty's registered account, as indicated in the contract, and never to numbered accounts or in cash; (v) the counterparty's commitment to comply with the applicable laws, the Anti-Corruption Laws and the anti-corruption provisions of the relevant sponsorship agreement;
- (v) sponsorships must be properly and transparently recorded in the Company's books and registers.

More precise rules shall be determined by the Group's internal guidelines and instructions and local policies adopted by each Company, where applicable, on corporate giving.

9. TRAINING AND COMMUNICATION TO RECIPIENTS

TERNA will arrange compulsory training sessions to be conducted periodically for all Corporate Recipients (including new employees) on:

- (i) the applicable Anti-Corruption Laws and the importance of compliance with those laws and the potential penalties in the event of their violation;
- (ii) the contents of these Guidelines and related internal policies and procedures of the Company in force from time-to-time.

The training should provide practical examples of how corruption may be relevant to Corporate Recipients and should include information about how to escalate concerns, how to deal with suspected or reported Bribery, instructions to recognize “red flags”, avoid questionable actions for the purpose of these Guidelines, and conduct proper due diligence on a Third Party.

Each Company may evaluate – with the support of TERNA’s Human Resources – to provide for specific and more frequent training sessions for Corporate Recipients who are likely to have, or supervise an individual who has, significant contact with a GO or a Private Party in connection with his/her work, or who have the power to execute contracts with Third Parties on TERNA’s behalf.

TERNA’s Human Resources is responsible for:

- (i) planning and delivering the training session with the support of Presidio Modello 231;
- (ii) ensuring that each Corporate Recipient regularly attends training sessions; and
- (iii) collecting attendance registration and copies of training materials and training dates.

The principles and contents of these Guidelines which are applicable to Third Parties are brought to their attention through proper contractual documentation which shall provide for standard clauses that, based on the activity regulated by the contract, shall bind the counterpart to comply with the Guidelines’ standards of behaviour directly applicable to them.

10. REPORTING SYSTEM

Any doubt concerning the interpretation and/or the application of these Guidelines shall be reported by each Corporate Recipient to Presidio Modello 231 using the e-mail address published on TERNA's website and by any Other Recipient to the competent contract manager by making recourse to the communication channels provided for in the relevant contract.

When in doubt about a payment or Third Party relationship, each Corporate Recipient shall consult with the Fraud Management before acting using the e-mail address published on TERNA's website.

Each Corporate Recipient shall also report to the Ethical Committee:

- (i) any improper or suspicious activities or payments other than expenses that are in compliance with these Anti-Bribery Guidelines;
- (ii) any direct or indirect request by a Government Official, Private Party or any other person for Anything of Value;
- (iii) any suspected violation of these Guidelines or Related Procedures.

The following is a non-exhaustive list of possible "red flags" that a Corporate Recipient may be breaching the Anti-Bribery-Guidelines by accepting or paying Bribes and/or of an employee who may be at a high risk of doing so:

- a relaxed attitude to compliance and procedure;
- a high success rate for an employee who operates in high risk markets with a reputation for corruption;
- a Corporate Recipient who is known for regularly offering and/or accepting inappropriate gifts or enjoying lavish entertainment;
- an employee with an unusually close relationship with a supplier;
- an employee who is overly protective of his/her relationship with a supplier and objects to others making contact;
- an employee who appears to be living an extravagant lifestyle beyond the scope of his/her Company salary with no known explanation;
- a Corporate Recipient who is known to be gambling addicted;
- a Corporate Recipient with a reputation for taking action on her/his own, or for directing subordinates, to bend, break, or ignore rules and procedure to benefit a particular contractor;
- an employee who shows a tendency to insert herself/himself into areas in which she/he is normally not involved (this type of behaviour risks circumventing the checks and balances incorporated within the approval process);

- a tendency to assert authority or make decisions in areas for which the Corporate Recipient is not responsible (this type of behaviour risks circumventing the checks and balances incorporated within the approval process); and/or
- an inclination to tolerate and make excuses for deficiencies in a Third Party's products or services, such as poor quality, late deliveries, or high prices.

The way in which these issues should be dealt with will depend on the circumstances themselves but, in general terms, it may be appropriate to consider: (1) the re-allocation of a supplier, business relationship or market to another employee; (2) the provision of additional training; and/or (3) the escalation of the matter to legal for further review and/or compliance monitoring.

Any Corporate Recipient should always seek advice before taking any such steps on their own and should not disclose their suspicions (or any reports of suspicions) to the employee in question or any other employee before a course of action has been determined.

When contacted by the Ethical Committee and/or the Vigilance Body appointed by the Company in accordance with the 231 Decree, each Recipient shall be obliged to cooperate with investigations relating to the alleged misconduct. Failure to cooperate and provide honest, truthful information could result in disciplinary action.

TERNA and any other company belonging to the Group will not tolerate retaliation against anyone who, in good faith, reports a concern or cooperates with an investigation. Managers or other employees who retaliate against any other employee will be subject to disciplinary action, up to and including termination for cause, in accordance with applicable laws. Any suspected retaliation should be reported immediately.

Any report made to the Ethical Committee in accordance with this Section may be made by using the whistleblowing portal accessible at the following link: <https://whistleblowing.terna.it/>.

The Company shall take any proper measure to grant confidentiality.

11. DISCIPLINARY MEASURES AND CONTRACTUAL REMEDIES

Violations of anti-corruption laws can cause criminal, civil and regulatory penalties, including fines and jail, as well as a damage to the Group's reputation.

Deviations or non-compliance with these Guidelines by any Corporate Recipient may result in disciplinary actions up to and including termination for cause, in compliance with applicable laws.

Each Company will take appropriate measures, including but not limited to contract termination, against Third Parties whose action are found to violate the Anti-Corruption Laws or these Anti-Bribery Guidelines.

12. MONITORING AND AMENDMENTS TO THE GUIDELINES

Funzione Sistemi Di Gestione of TERNA will:

- (i) monitor the proper transposition of the principles contained in these Guidelines into the Related Procedures;
- (ii) propose the updating of these Guidelines and the Related Procedures by preparing specific proposals for the competent department/body (for example in the event of amendments to the Anti-Corruption Laws or impossibility to enforce certain provisions in one or more Companies); and
- (iii) supervise the training activities set out in Section 9.

Furthermore, each business unit, vigilance body appointed under the 231 Decree, the Internal Audit Department and the Legal Department] are entitled to suggest any amendment to these Guidelines based on international best-practice or in the event that any gap in its provisions or implementation has been identified.

ANNEX 1 – RELATED POLICIES

- Ethical Code
- Organizational model adopted in accordance with 231 Decree
- Global Compliance Program
- MSGI – Manuale del Sistema di Gestione Integrato
- Politica integrate del Gruppo Terna
- Politica anticorruzione redatta ai sensi della UNI EN ISO 37001:2016
- Modello LBG
- LG 009 – Regolamento Acquisti
- LG 024 – Politica di corporate giving
- LG 025 – Affidamento di incarichi professionali e consulenze
- LG 030 – Affidamento ad operatore economico predeterminato
- LG 042 – Golden Rule
- LG 054 – Whistleblowing
- IO 003 OI – Rapporti con le Istituzioni
- IO 004 CO – Gestione delle richieste di sponsorizzazioni e liberalità
- IO 005 RU – Recruiting e selezione
- IO 007 CO – Cessione a titolo gratuito di beni aziendali
- IO 009 CO – Gestione del volontariato